

La disciplina di Ponzio Pilato ?

di Angelo Scebba
(Componente CNPI)

Nella nuova circolare sulle sanzioni disciplinari nel comparto scuola emergono novità pensate forse per alleggerire il ministro da responsabilità pecuniarie rilevate dalla Corte dei Conti.

Il 19/12/06, il ministro Fioroni ha emanato la [circolare n. 72](#) che reca il titolo “*Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola.*” Si tratta, come si vede, di una nuova disciplina dei comportamenti non corretti imputabili al personale della scuola, redatta con una certa rapidità, forse anche in conseguenza di episodi di cronaca che hanno trovato ampia eco sulla stampa.

La circolare, come è d’abitudine, è ampia e va letta tutta con accuratezza. In questo contributo, analizzeremo alcuni aspetti generali, che ci paiono degni di particolare attenzione.

La Scuola dell’ autonomia: è davvero una condizione tutta positiva ?

La circolare del Ministro Fioroni, preceduta nelle sue linee generali dalla relazione fatta dallo stesso ministro nella seduta del CNPI del 13 dicembre 2006, **in premessa** afferma che “*la scuola dell’autonomia, com’è noto, assume l’impegno e la responsabilità dell’apprendimento di ciascuno studente e informa il suo operato alle regole della trasparenza, della partecipazione e del rispetto dei singoli per sviluppare o rafforzare in ognuno dei suoi attori - dal dirigente scolastico al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dai docenti agli alunni e alle loro famiglie – il senso dell’appartenenza ad una comunità.*”

Parole condivisibili. Ma di quale scuola dell’autonomia stiamo parlando? E di quale autonomia? Proprio dopo l’entrata in vigore dell’autonomia si registra nelle scuole un aumento della conflittualità fra gli attori della comunità scolastica. Prova ne è l’aumento dei ricorsi agli Organi Collegiali competenti per richiedere sanzioni disciplinari su problemi che potrebbero essere risolti nel luogo dove si sono verificati. Spesso basterebbero il buon senso e la disponibilità delle parti a prevenire il contenzioso. Lo stesso CNPI, nella seduta su menzionata, ha deliberato un documento ([Prot. N. 11295](#)) che voleva essere un contributo sulla materia disciplinare dove si rileva, appunto, un “***aumento della conflittualità nelle scuole***” imputandola, fra l’altro, anche all’ “***avvento dell’autonomia scolastica che ha reso più articolata e flessibile la progettazione dei percorsi da parte delle singole scuole e ha introdotto conseguenti margini di flessibilità di prestazione da parte del personale con conseguente difficoltà di individuazione di norme, di comportamenti e di certezze***”. Non solo, ma il CNPI individua una situazione problematica nel passaggio dalla figura del Preside a quella del Dirigente scolastico. Figura che, proprio per le responsabilità che la legge attribuisce al dirigente, finisce per creare inevitabilmente “***tensioni tra questo e il personale, in primis quello docente***”. Insomma anche il CNPI nota un certo squilibrio di poteri e competenze tra la figura dirigenziale e i docenti, anche se non approfondisce il problema e non mette in relazione le competenze e le responsabilità del dirigente con quelle attribuite dalla legge al Collegio dei docenti.

Ma torniamo alla circolare del Ministro. La prima parte si conclude sottolineando la necessità dell’Amministrazione scolastica di prevenire e reprimere i comportamenti che hanno rilevanza disciplinare con “***rigore, tempestività ed efficacia***”.

Attribuzione ai direttori regionali delle sanzioni disciplinari: rigore ed efficacia o cessione di responsabilità?

Nella seconda parte il documento si trasforma in una sorta di testo unico del disciplinare con una serie di indicazioni applicative e riferimenti normativi. E fin qui niente di nuovo. La novità invece consiste nelle attribuzioni di competenze di gestione e di irrogazione delle sanzioni disciplinare ai docenti.

Attualmente per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie la competenza è del Dirigente del CSA, su delega del Direttore regionale, e del Consiglio di disciplina eletto in seno al CSP; **mentre per i docenti delle superiori** il disciplinare viene gestito dal Consiglio di disciplina eletto in seno al CNPI e le sanzioni erogate dal Ministro. Qui il ministro, supportato dal suo ufficio legislativo, ritiene superato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 503¹ del decreto legislativo 297/1994, e scarica sui Direttori regionali la responsabilità di gestione e erogazione delle sanzioni disciplinari della sospensione dall'insegnamento e la destituzione². Così si verrà a creare un'altra contraddizione in quanto il parere verrebbe espresso da un organismo centrale nazionale, (Consiglio di disciplina del CNPI) e recepito successivamente dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

A questo punto viene il dubbio che il vero scopo della circolare non sia quello di gestire il disciplinare con *"rigore, tempestività ed efficacia"* ma quello di spostare su altri le eventuali responsabilità rilevate dalla Corte dei Conti, come quelle, appunto, contenute nella delibera della stessa Corte del [4 aprile 2006](#), in cui si evidenziano le lentezze relative ai procedimenti come una causa di danno erariale per le casse dello Stato.

Rimaniamo fermamente convinti che una circolare ministeriale non sia strumento idoneo a trattare una materia così delicata e che ogni modifica, compreso il trasferimento delle competenze dal Ministro al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, dovrebbe avvenire solo dopo la creazione di un organo collegiale rappresentativo dei docenti a livello regionale nell'ambito della futura riforma degli Organi collegiali

¹ 1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:

- a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.

4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

² 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri